

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1983

riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese

(83/298/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione previa consultazione del comitato monetario,

considerando che la autorità francesi hanno deciso di attuare un programma di politica economica per ridurre il tasso di inflazione, ristabilire una situazione accettabile della bilancia dei pagamenti ed assicurare una migliore convergenza dei risultati economici nell'ambito della Comunità, nel rispetto degli obblighi derivanti dal trattato, ed hanno presentato tale programma a sostegno della loro domanda;

considerando che il programma comporta in particolare le seguenti misure:

1. la riduzione dei disavanzi pubblici, in particolare mediante la limitazione del disavanzo di bilancio nel 1983 e 1984 al 3 % del PIL, il ripristino e il mantenimento dell'equilibrio del sistema di sicurezza sociale e dell'assicurazione contro la disoccupazione nel 1983 e 1984 e la riduzione dei disavanzi delle grandi imprese nazionali,
2. la diminuzione dal 10 al 9 % dell'obiettivo di aumento della massa monetaria per il 1983 in

modo da determinare una netta riduzione dell'espansione del credito interno,

3. la promozione del risparmio,
4. la prosecuzione degli sforzi di disindicizzazione nell'insieme dell'economia, sia al livello dei redditi che dei costi;

considerando che, a prescindere dalla loro compatibilità con le disposizioni comunitarie, le restrizioni in materia di assegnazione di valuta per scopi turistici, introdotte il 28 marzo 1983, saranno abolite al più tardi entro il 31 dicembre 1983, conformemente al programma presentato dalle autorità francesi;

considerando che l'attuazione del programma è accompagnata da misure a più lungo termine destinate a rafforzare la competitività delle imprese e a creare condizioni favorevoli ad una ripresa degli investimenti nei settori aperti alla concorrenza internazionale;

considerando che un prestito della Comunità faciliterebbe l'aggiustamento dell'economia francese;

considerando che un maggiore sforzo ai fini della convergenza nell'ambito della Comunità contribuirebbe a rafforzare la coesione e la stabilità del sistema monetario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità accorda alla Repubblica francese, nel quadro del regolamento (CEE) n. 682/81, un prestito di 4 miliardi di ECU o del suo controvalore in altre monete.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1.

Articolo 2

L'importo del prestito è versato in un'unica volta. Esso è messo a disposizione della Repubblica francese non appena sono state concluse le operazioni di assunzione di prestiti.

Articolo 3

Il prestito è accordato in funzione della decisione presa dallo Stato membro beneficiario di attuare, conformemente al programma di risanamento da esso presentato, le misure di politica economica e monetaria menzionate nella motivazione della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG
